

ALLEGATO A AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DOCUMENTO INTEGRATIVO DEL “MODELLO 231”

1. PREMESSA

Il presente documento si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome o per conto della Multiservizi, tengono rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”), ma anche coloro che agiscano rivestendo qualifica pubblicistica.

Si ricorda che, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p., «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa», intendendosi per tale ultima «la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi». Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio», intendendosi per tale «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “effettivistico”: i soggetti pubblici si riconoscono per quello che concretamente fanno e non per la loro investitura formale.

La Multiservizi è sottoposta ad un regime giuridico particolare, essendo per alcuni aspetti una società commerciale di diritto privato, presentando invece sotto altri profili non indifferenti elementi di natura pubblicistica, che le derivano dalla sua stessa natura di società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, di «stazione appaltante qualificata come «organismo di diritto pubblico (d.lgs. 50/2016) e di ente di diritto privato in controllo pubblico (d.lgs. 33/2013).

La Multiservizi può essere dunque chiamata a rispondere dei reati in oggetto, commessi nel suo interesse o vantaggio, sia quando un soggetto afferente alla stessa operi in qualità di soggetto privato, sia qualora egli, nello svolgimento di una specifica funzione, assuma qualifica pubblicistica.

2. LE SINGOLE FATTISPECIE CONTEMPLATE NEL D.LGS. N. 231/2001 AGLI ARTT. 24 E 25

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.).

La norma sanziona «chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità». Tale ipotesi di reato può configurarsi nel caso in cui Multiservizi, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti da parte dello

Stato italiano o da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme così ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.).

Tale fattispecie criminosa sanziona chi che «mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee». La differenza tra il presente delitto e quello indicato al punto che precede sta nel fatto che nel caso dell'art. 316 ter c.p. è già la percezione delle erogazioni ad essere "indebita", quando invece nel reato di "malversazione" ad essere sanzionata non è la condotta percettiva (che, anzi, deve essere legittima) quanto la destinazione delle somme ricevute a scopi diversi da quelli per i quali le medesime sono concesse. Il delitto di cui all'art. 316 ter c.p. è residuale rispetto a quello, più grave, sanzionato dall'art. 640 bis c.p. di truffa aggravata. Il comma 2 dell'art. 316 ter c.p. prevede poi che si applichi la sola sanzione amministrativa «quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro».

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il reato di truffa (che sanziona «chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno») sia commesso «a danno dello Stato o di un altro ente pubblico». Il "reato presupposto" che fa scattare la responsabilità dell'ente non è dunque la truffa "semplice" (punita dall'art. 640, comma 1 c.p.), bensì la truffa "aggravata" perché commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (punita, appunto, dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.).

L'art. 640 bis c.p. sanziona un particolare tipo di truffa, che ha ad oggetto «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee». La condotta tipica penalmente rilevante è quella prevista per la truffa "semplice" vista al punto che precede. L'oggetto materiale della condotta è invece più specifico, perché l'«ingiusto profitto con altrui danno» consiste, in questo caso, nell'ottenimento di «contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo» che siano concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Concussione (art. 317 c.p.).

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità».

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa».

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).

Il reato sanziona «il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa».

Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319 bis c.p.).

L'aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. si applica quando la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio «ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi».

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

Il reato sanziona le condotte di "Corruzione per l'esercizio della funzione" e "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sanziona «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità». Anche chi dà o promette denaro o altra utilità è punito.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).

La norma estende l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) e 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).

La norma prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 bis (Circostanze aggravanti per la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), nell'art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari) e nell'art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La norma si compone di quattro commi. Al comma 1 è prevista la sanzione per chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Al comma 2 è prevista la sanzione per chiunque offra o promessa denaro od altra utilità per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Al comma 3 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al comma 4 è prevista la sanzione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di uffici.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Tale norma estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte Penale Internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte Penale
- Internazionale;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

3. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rappresentano "processi sensibili" ai fini del presente documento i seguenti gruppi di attività, in cui:

- la Multiservizi è soggetto che riceve risorse pubbliche da terzi soggetti pubblici;
- la Multiservizi è soggetto che cede risorse pubbliche verso terzi soggetti pubblici o privati;
- la Multiservizi quale soggetto che assume personale dipendente;
- la Multiservizi è soggetto che si rapporta con amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi.

3.1 Multiservizi quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

Quando la Multiservizi agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- a) gestione di appalti e contratti. La Multiservizi è soggetto che, con connotazione pubblicistica, eroga denaro ad altri soggetti, sia di natura pubblica sia di natura privata, attraverso procedure di affidamento di contratti di appalto, concessioni o altre modalità previste dall'ordinamento. Nello svolgimento di tali attività, la struttura preposta della Multiservizi applica la normativa vigente a livello nazionale.

3.2 Multiservizi quale soggetto che assume personale dipendente

Quando la Multiservizi agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- a) acquisizione e progressione del personale. Nell'assunzione del proprio personale e nella scelta dei collaboratori la Multiservizi si attiene alle disposizioni previste dall'art. 18 del D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008 nonché alle altre disposizioni in materia previste dalla legislazione nazionale e regionale.

3.3 Multiservizi quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

Quando la Multiservizi agisce in tale veste, possono qualificarsi "a rischio" le seguenti attività:

- a) richiesta di permessi o autorizzazioni o nulla osta (attività particolarmente rilevanti in relazione alla normativa di tutela ambientale).

4. LOGICHE COMPORTAMENTALI DI ORDINE GENERALE

Destinatari coinvolti nei processi sensibili individuati ai fini del presente documento, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole contenute nel P.T.P.C.T., le norme del codice di comportamento nonché i valori e le politiche della Multiservizi.

La Multiservizi è organizzata secondo i principi di chiarezza, trasparenza, responsabilità delle funzioni. Il sistema organizzativo rispetta i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Multiservizi si impegna a tenere traccia della copertura temporale degli incarichi.

Per garantire quanto sopra la Multiservizi si ispira ai principi generali di:

- a) trasparenza e conoscibilità, all'interno della stessa, delle attività che implicano un contatto con la Pubblica Amministrazione;
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) separatezza, laddove possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- d) previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (basati su target di performance) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- e) chiara descrizione dei rapporti gerarchici;
- f) in generale, adeguato livello di formalizzazione.

4.1 Il sistema di deleghe

In linea di principio, il sistema di deleghe deve obbedire a criteri di rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili, consentendo, nel contempo, la gestione efficiente dell'attività della Multiservizi. Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti.

Ai fini di un'efficace prevenzione dei reati, il sistema di deleghe deve rispettare i seguenti principi:

- b) tutti coloro che, per conto della Multiservizi, intrattengono rapporti formali con la P.A. e con i privati devono essere dotati di delega; in particolare, ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed il soggetto (organo o individuo) cui il

- delegato riporta gerarchicamente. Essi devono svolgere le proprie attività secondo i principi di onestà e correttezza;*
- c) a ciascuna delega che comporti anche un potere di spesa e/o rappresentanza si deve accompagnare una descrizione degli ambiti ed i limiti del relativo potere gestorio, come sopra indicato;*
 - d) nei processi sensibili in materia di reati conto la PA, il delegato con potere di spesa avrà il potere di impegnare la Multiservizi, mentre l'effettuazione dei pagamenti avverrà a cura degli uffici amministrativi competenti, garantendo in tal modo la ripartizione di funzioni ed un controllo diretto. I contatti e gli impegni presi devono essere documentati; i pagamenti devono essere tutti tracciati e devono esplicitare la causale;*
 - e) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi della Multiservizi;*
 - f) le procure devono prevedere limiti di spesa e/o impegno;*
 - g) la delega deve prevedere esplicitamente la possibilità di revoca. L'eventuale revoca/limitazione dei poteri conferiti dev'essere immediatamente comunicata al soggetto delegato;*
 - h) il delegante deve effettuare un controllo periodico sull'attività del delegato ai fini di verificare che le attività da questi poste in essere (sia a livello di rappresentanza dell'ente sia a livello di impegno di spesa) siano coerenti con gli scopi della Multiservizi e rientrino nelle attività gestionali demandate;*
 - i) sia le deleghe che attribuiscono ad un soggetto la facoltà di intrattenere rapporti con la PA, sia le deleghe che attribuiscono ad un soggetto poteri relativi a funzioni che assumono rilevanza pubblicistica devono esplicitare l'obbligo di rispettare, nello svolgimento delle proprie funzioni, i principi di lealtà, correttezza, trasparenza nonché l'obbligo di segnalare l'eventuale conflitto di interessi, con conseguente astensione.*

4.2 Principi generali di comportamento

Le seguenti regole di carattere generale si applicano ai dipendenti, agli organi statuari della Multiservizi, ma anche ai consulenti e ai partners in forza di apposite clausole contrattuali, nelle attività sopra individuate:

- a) è fatto divieto di rilasciare dichiarazioni non veritiere o artificialmente equivoche, finalizzate ad ottenere erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici. In caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;*
- b) è fatto divieto di destinare le erogazioni, i contributi, i finanziamenti ricevuti da organismi pubblici*
- c) nazionali o comunitari, per scopi diversi da quelli per cui essi erano stati concessi;*

- d) *coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività relative al pagamento di fatture, alla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc. devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;*
- e) *nei rapporti diretti o indiretti con la PA e privati, è fatto divieto di tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della Multiservizi;*
- f) *è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio*
- g) *italiani o stranieri;*
- h) *è fatto divieto di distribuire omaggi e/o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) ed ai loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Multiservizi;*
- i) *è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto che precede;*
- j) *è fatto divieto di accettare omaggi e/o regali che esulino dalle normali pratiche di cortesia o pratiche commerciali e possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;*
- k) *è fatto divieto di accettare vantaggi non dovuti di qualsiasi natura, che possano incidere sulla propria indipendenza ed imparzialità;*
- l) *i contraenti devono essere individuati applicando rigorosamente le procedure ad evidenza pubblica di scelta del contraente stabilite dalla normativa nazionale. Anche nell'ambito degli affidamenti diretti, le relative procedure di affidamento devono essere improntate al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;*
- m) *i contratti tra la Multiservizi, i consulenti ed i partners devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini. Nei contratti con i consulenti e con i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione con la quale i medesimi, prendendo atto del fatto che la Multiservizi ha implementato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con le integrazioni previste dal c.d. "modello 231", si impegnino al rispetto dei principi generali in esso contenuti. I consulenti ed i partner dovranno dichiarare eventuali precedenti giudiziari che abbiano ad oggetto la responsabilità dell'ente ovvero, per quanto riguarda il legale rappresentante pro tempore, uno qualsiasi dei "reati*

presupposto” indicati agli artt. 24 e segg. del D. Lgs. n. 231/2001. Nei contratti con i consulenti e con i partners deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dei principi generali del P.T.P.C.T.;

- n) è fatto divieto di effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- o) m) è fatto divieto di riconoscere compensi in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- p) è fatto divieto di appropriarsi (anche al fine di un uso momentaneo) di denaro o altri beni altrui di cui si ha il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio;
- q) è fatto divieto di procurare o tentare di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio oppure arrecare o tentare di arrecare ad altri un danno ingiusto con violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un conflitto di interessi;
- r) è fatto divieto di sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
- s) è fatto divieto di eseguire pagamenti tra privati che non siano giustificati da idoneo titolo contrattuale e che possano integrare la fattispecie penale.

In generale, i destinatari del presente documento sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente quanto previsto da:

- Regolamento piccola cassa economale
- Regolamento per lavori servizi e forniture in economia
- Codice disciplinare
- Codice di comportamento aziendale
- Regolamento per l'assunzione del personale

5. PROCEDURE SPECIFICHE

5.1 Multiservizi quale soggetto che cede risorse pubbliche a terzi soggetti pubblici o privati

Quando la Multiservizi agisce sul mercato quale acquirente pubblico di lavori, servizi o forniture è tenuta al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da tutti gli atti attuativi dello stesso (Linee Guida ANAC e Decreti ministeriali).

La Multiservizi si è dotata di regolamenti per le procedure di acquisto mediante piccola cassa economale e per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia che disciplinano i processi

di acquisto per tutta la Multiservizi, individuando attività, ruoli e relative responsabilità gestionali, nel rispetto dei principi di logica, trasparenza, tracciabilità, separazione delle funzioni.

La Multiservizi applica l'art. 3 della L. n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale normativa prevede l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche; l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, del codice unico di progetto (CUP). Il CIG permette di individuare univocamente (e, dunque, "tracciare") le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo dell'affidamento stesso.

Sono inoltre funzionali alla prevenzione dei rischi di commissione di reato contro la PA nello svolgimento delle attività qui considerate:

- a) il Codice di comportamento aziendale;*
- b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato annualmente;*
- c) l'utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Regione Sardegna per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;*
- d) l'utilizzo degli analoghi strumenti di acquisto messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A. quale centrale di committenza nazionale (principalmente Convenzioni e Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).*

5.2 Multiservizi quale soggetto che assume personale dipendente

Le funzioni di acquisizione e progressione del personale dipendente, all'interno della Multiservizi, sono disciplinate dal Regolamento per l'assunzione del personale in cui vengono disciplinate le modalità di assunzione del personale, la formazione delle commissioni, i criteri di valutazione e la formazione di graduatorie.

Nelle attività di selezione del personale, i soggetti coinvolti nella procedura sopra riportata sono altresì tenuti ad osservare:

- a) il Codice di comportamento aziendale;*
- b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato annualmente.*

5.3 Multiservizi quale soggetto che si rapporta con pubbliche amministrazioni o istituzioni al fine di ottenere permessi o atti autorizzativi

La Multiservizi richiede permessi, autorizzazioni o nulla osta alla pubblica amministrazione. Per governare il rischio connesso alla verifica di reati contro la PA la Multiservizi adotta comportamenti e procedure che garantiscano:

- l'identificazione e la separazione delle funzioni;*
- la trasparenza delle attività;*
- l'assunzione di responsabilità dei soggetti coinvolti;*
- il controllo dell'attività;*
- la documentazione delle attività.*

I soggetti coinvolti sono altresì tenuti ad osservare:

- a) il Codice di comportamento aziendale;*
- b) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato annualmente.*